

Consumi anomali di acqua ed applicazione delle tariffe relative al ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura, depurazione) – risposta a quesito.

### **QUESITO:**

Un utente del servizio di acquedotto ha ricevuto una fattura relativa alle tariffe collegate al ciclo dell'acqua (acquedotto, fognatura e depurazione) nella quale sono riportati importi dovuti e consumi molto più alti rispetto agli anni precedenti. Da un controllo effettuato a livello tecnico, è emerso che il consumo anomalo di acqua registrato dal contatore è da imputare ad una rottura nella tubazione di approvvigionamento di acqua, rottura avvenuta a valle del contatore che misura i consumi. Il regolamento comunale che disciplina il servizio di acquedotto stabilisce che la manutenzione delle tubazioni a valle del contatore è di completa competenza e responsabilità dell'utente. Considerando quanto fin qui illustrato, come devono essere applicate le tariffe relative al ciclo dell'acqua in presenza di tale consumo anomalo, anche in considerazione del fatto che la tariffa di depurazione viene riscossa dal Comune ma è di competenza della Provincia e ad essa riversata?

### **RISPOSTA:**

La fattispecie, già emersa in passato, è stata oggetto di approfondimento di concerto con il Servizio Opere Igienico Sanitarie (ora Agenzia provinciale per la Depurazione) ed il Servizio Entrate, Finanza e Credito. Di seguito si individuano le linee interpretative ed operative:

1. si parte dal presupposto che (come sembra di poter comunque desumere dal quesito) la rottura della tubazione sia avvenuta a valle del contatore, e che il regolamento comunale di acquedotto preveda che le condutture poste a valle del contatore siano di proprietà dell'utente e la loro manutenzione spetti in via esclusiva a tale soggetto;
2. ai fini dell'applicazione del canone di acquedotto, il corrispettivo va calcolato sul 100% dell'acqua comunque approvvigionata, in quanto, come precisato al precedente punto 1., l'onere delle verifiche e dei controlli incombe sull'utente. Per cui la quantità d'acqua registrata dal contatore è comunque entrata nella disponibilità dell'utente e da esso consumata (ancorché dispersa nel suolo per mancata manutenzione e controllo della canalizzazione);
3. per quanto concerne invece l'applicazione della tariffa di fognatura (di competenza comunale) e di quella di depurazione delle acque (di competenza provinciale), si deve rilevare che laddove vi sia la certezza tecnica e giuridica del mancato scarico dell'acqua approvvigionata nella rete fognaria e nel depuratore appare possibile calcolare la base imponibile (cioè i metri cubi assoggettati alle due tariffe) non in base al consumo registrato dal contatore per l'anno di riferimento (100% dell'acqua approvvigionata come previsto dal modello tariffario provinciale – vedi Circolare n. 13/2007 dello scrivente) ma utilizzando la media dei consumi degli anni precedenti (3 o, meglio, 5 anni). In questo senso è comunque necessario che sussista una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rottura che ha causato l'anomalia del consumo e che il regolamento comunale per il servizio di fognatura lo consenta. A queste condizioni è possibile quindi rideterminare l'importo dovuto dall'utente e, per quanto riguarda il canone di depurazione, iscrivere nella certificazione annuale che il Comune presenta all'Agenzia per la Depurazione l'importo così definito.